



N. 3451

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCONI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CASTRO, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, AMORUSO, ASCIUTTI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BURGARETTA APARO, CALABRÒ, CAMBER, CARDIELLO, CASELLI, COMPAGNA, COSTA, CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, FASANO, FIRRARELLO, FLUTTERO, GALLONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, LAURO, LENNA, MALAN, MAZZARACCHIO, NESSA, PARAVIA, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, RAMPONI, RIZZOTTI, SANCIU, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, Giancarlo SERAFINI, SPADONI URBANI, TOFANI, TOMASSINI, VICARI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 2012

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e misure di carattere strutturale

ONOREVOLI SENATORI. - La recente riforma previdenziale ha sostanzialmente confermato la regolazione a regime disposta dai precedenti interventi legislativi, ma ha cancellato le discipline transitorie. In conseguenza, il drastico passaggio alla maggiore età di pensione e al sistema contributivo - anche perché contestuale con la riforma degli ammortizzatori sociali - ha definito un percorso rigido per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori già anziani, che potrebbero trovarsi nella condizione di non avere né reddito, né sussidio, né pensione.

Lo stesso problema dei lavoratori «salvaguardati» ne è controprova perché, se risolto a sé, accentuerebbe le disparità di trattamento già presenti nel mercato del lavoro. Lavoratrici o lavoratori più giovani, se inseriti in accordi collettivi spesso incentivati, potrebbero lasciare precocemente il lavoro con le vecchie regole previdenziali, mentre altre lavoratrici o altri lavoratori, magari più anziani, potrebbero semplicemente subire il licenziamento o la cessazione della attività in cui erano occupati dovendo affrontare un percorso incerto fino alla nuova età di pensione.

Di qui l'esigenza di politiche rivolte all'invecchiamento attivo - certamente - ma anche all'introduzione di elementi di flessibilità, di carattere strutturale, nel regime di previdenza obbligatoria compatibili con le esigenze di sostenibilità finanziaria. Il presente disegno di legge delega intende valorizzare, attraverso un più agevole e flessibile ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, il risparmio previdenziale ai fini di una maggiore consistenza della posizione individuale nel regime obbligatorio e, di conseguenza, del relativo trattamento.

Più in particolare, si prevede che l'autorizzazione ai versamenti volontari non sia più

condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima. I versamenti volontari vengono, inoltre, resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l'importo da versare che parte da un minimo - rappresentato dal minimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - ad un massimo - dato dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria -.

L'istituto del riscatto viene consentito, limitatamente ai periodi successivi all'iscrizione ad una forma assicurativa, per la copertura di tutti i periodi pregressi nei quali non sussista altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo o di altra forma contrattuale (esempio *stage*, tirocini, lavori occasionali). Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità prevista dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - che ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - di riscattare la laurea anche in assenza di contribuzione a qualunque forma previdenziale.

I periodi così riscattati sono utili sia ai fini del diritto sia della misura delle prestazioni pensionistiche; l'onere viene determinato con i criteri della riserva matematica

sia per i periodi di contribuzione rientranti nel sistema di calcolo retributivo sia per i periodi di contribuzione per i quali si applica il sistema di calcolo contributivo. In coerenza con il definitivo passaggio al sistema contributivo, i periodi riscattati non incidono ai fini della determinazione del sistema di calcolo e, quindi, del regime misto o contributivo cui soggiace l'assicurato.

Per quanto riguarda l'istituto della totalizzazione, che è lo strumento attraverso il quale il lavoratore può riunificare gratuitamente tutti i periodi contributivi versati nelle differenti gestioni, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione ed applicare il principio del *pro rata*, prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.

È previsto, inoltre, un periodo transitorio in cui chi non ha già ottenuto la liquidazione di una pensione può chiedere retroattivamente la liquidazione di una pensione in totalizzazione. Vengono, infine, applicati anche alla pensione in totalizzazione i requisiti di accesso al pensionamento previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, superando la specialità di requisiti stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni.

Inoltre, sempre al fine di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai lavoratori, si estende l'istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo.

Inoltre, si dispone una misura sperimentale con lo scopo di rendere più graduale e flessibile il percorso di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Viene estesa

anche ai lavoratori maschi la possibilità, già riconosciuta alle lavoratrici, di potersi avvalere, in via sperimentale e fino ad una certa data, del pensionamento anticipato secondo determinati requisiti di età e di anzianità contributiva, purché la prestazione sia interamente definita sulla base del calcolo contributivo anche per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996.

Nel complesso, si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché individuano le flessibilità nell'ambito del metodo contributivo consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rapporto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi ed il conto previdenziale individuale. In questo modo, molte persone potranno salvaguardare i propri versamenti quando sono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità lavorativa.

L'articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, per la produzione di norme rivolte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzo della totalizzazione, l'erogazione della pensione supplementare. In particolare, per il riscatto dei suddetti periodi pregressi è consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2011, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addiventano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio.

L'articolo 2 contiene una norma di delega, da esercitare sempre entro il termine di dodici mesi, che, ampliando quanto previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, introduce un meccanismo di flessibilità con-

sentendo una forma di pensionamento anticipato a cui si applichi il calcolo contributivo.

L'articolo 3 determina le procedure per la predisposizione e il varo dei decreti delegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Norme in materia di consolidamento
della posizione pensionistica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme rivolte ad agevolare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzo della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di appartenenza è condizionata soltanto dall'iscrizione alla gestione medesima, a prescindere dalla posizione assicurativa in quella o in altre gestioni; la suddetta autorizzazione è regolata da criteri di flessibilità nel senso che al soggetto interessato è riconosciuta la possibilità di scegliere l'importo da versare all'interno di una fascia tra un minimale di retribuzione imponibile, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e un massimale risultante dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria versata e accreditata; i versamenti volontari, pari al predetto massimale, sono resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo;

b) il riconoscimento della facoltà di riscatto, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, è consentito in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

o ad una delle forme sostitutive o esclusive delle medesima per i periodi successivi all'iscrizione, antecedenti la domanda di riscatto non coperti da contribuzione in nessuna forma previdenziale obbligatoria. Per la determinazione dell'onere da riscatto e per le modalità di pagamento dello stesso si applicano, anche per i periodi nei quali trova applicazione il sistema di calcolo contributivo, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. I periodi riscattati ai sensi di quanto previsto dalla presente lettera non sono utili ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i riscatti di periodi già consentiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane ferma la normativa previgente. Per il riscatto di questi periodi è consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2011, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio;

c) ai fini della valorizzazione dell'istituto della totalizzazione, la relativa disciplina è rivista prevedendo che ogni ente previdenziale presso cui sono stati versati contributi è tenuto *pro quota* alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il proprio ordinamento e le proprie regole di calcolo, nonché prevedendo l'applicazione anche alle pensioni in totalizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ed infine individuando un periodo transitorio entro il quale sia possibile presentare una domanda di pensione in totalizzazione con decorrenza retroattiva e non anteriore al 1° luglio 2010, ovvero ottenere la liquidazione della pensione in totalizzazione secondo la nuova disciplina prevista in attuazione della presente lettera;

d) allo scopo di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati, il diritto alla pensione supplementare è esteso alle gestioni di carattere obbligatorio che ne sono prive, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare è calcolata in ogni caso con il sistema contributivo in ciascuna delle scadenze previste.

Art. 2.

(Criteri di flessibilità nel pensionamento)

1. Ai fini di introdurre, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017, nel sistema pensionistico come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, alcuni criteri di flessibilità, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti:

a) a consentire, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, fino al 31 dicembre 2014;

b) a riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la medesima facoltà anche ai lavoratori maschi, a fronte di un requisito anagrafico, comprensivo del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari a 59 anni per i lavoratori dipendenti e a 60 anni per i lavoratori autonomi;

c) a elevare, dal 1° luglio 2015, i requisiti anagrafici di cui alle lettere *a)* e *b)* a 60 anni per i lavoratori dipendenti e a 61 anni, per i lavoratori autonomi, siano essi uomini o donne;

d) a liquidare, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che si avvalgono dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dal presente articolo, il trattamento spettante, anche con riferimento all'anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

e) a verificare, entro il 31 dicembre 2017, i risultati della sperimentazione di cui alla lettera *a)*, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

Art. 3.

(Schemi dei decreti attuativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui all'articolo 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

